



Comune di Mentana

Provincia di Roma

SINDACO

ORDINANZA N. 97 / 2025 DEL 03/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL TUEL. LIMITAZIONE ORARIO DI APERTURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO CON RAGIONE SOCIALE "ROMA E LAZIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" CON INSEGNA "BAR MAYA"- VIA G. AMENDOLA NN. 76-78.

IL SINDACO

Premesso che:

nel territorio del Comune di Mentana, in via G. Amendola nn. 76-78, è presente un Pubblico Esercizio avente insegna "Bar Maya", gestito dalla "Roma e Lazio società a responsabilità limitata semplificata" - legale rappresentante Sig. Giovanni Addazii, avviato con regolare Scia Commerciale acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13816/2016,

attualmente il suddetto Pubblico Esercizio esercita attività anche in orario notturno;

Preso atto che:

sono giunte segnalazioni telefoniche da parte dei cittadini residenti della zona, ove viene evidenziato che presso l'esercizio commerciale "Bar Maya", si sono susseguiti episodi per i quali i residenti si sono visti costretti a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine;

è giunta altresì comunicazione da parte della "Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Mentana", acquisita al protocollo dell'Ente al n. 27952 del 30/06/2025, ove vengono riportati diversi interventi eseguiti "sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica", nel periodo Febbraio-Giugno 2025 presso l'esercizio commerciale con insegna "Bar Maya";

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire in merito alle suddette vicende al fine di provvedere alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, oltre che al fine di prevenire eventuali comportamenti pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza pubblica che si possono verificare nelle ore notturne;

Considerato che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che come tale, prevale certamente rispetto ad interessi puramente economici (TAR Veneto, 20 Novembre 2007, n. 3708);

Constatato che nella fattispecie in questione è chiara la necessità di un intervento urgente a causa del perpetrarsi di segnalazioni e interventi relativi a violazione della quiete pubblica e

dell'ordine pubblico, per cui sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo;

Ritenuto pertanto dover adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente provvedendo a dare limitazione all'orario di apertura al pubblico nelle ore notturne per il pubblico Esercizio in questione;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000 T.U. degli Enti Locali, in particolare l'art. 50, comma 5;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

Al Pubblico esercizio gestito dalla **“Roma e Lazio società a responsabilità limitata semplificata”** con insegna **“Bar Maya”**, ubicato in via G. Amendola nn. 76-78, in persona del legale rappresentante, Sig. Giovanni Addazii, l'osservanza del seguente orario **DI CHIUSURA E RIAPERTURA:**

- **dalla Domenica al Giovedì chiusura alle ore 23:00 e riapertura il giorno successivo alle ore 05:00;**
- **per quanto riguarda le giornate del Venerdì e del Sabato chiusura alle ore 24:00 e riapertura alle ore 05:00 del giorno successivo;**

a far data dalla notifica della presente ordinanza e fino alla data del 15 settembre 2025;

DISPONE

che la presente ordinanza, venga immediatamente notificata tramite la seguente PEC romaelaziosrls@legalmail.it ed a mano a cura della Polizia Locale alla Soc. **“Roma e Lazio società a responsabilità limitata semplificata”** con insegna **“Bar Maya”**, **ubicata in Mentana, via G. Amendola nn. 76-78, in persona del legale rappresentante, Sig. Giovanni Addazii;**

che la presente ordinanza sia trasmesso a:

Polizia Locale tramite sistema Sicraweb;

Carabinieri “Lazio” - Stazione di Mentana mediante Pec trm21364@pec.carabinieri.it

Questura di Roma - III° Distretto Fidene Serpentara Pec dipps172.3400@pecps.poliziadistato.it

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

COMUNICA

che a norma dell'art.3 comma 4 delle Legge n.241/1990, in relazione al disposto del D.Lgs. n.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del medesimo, al T.A.R. Lazio, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/1971.

Il Sindaco
MARCO BENEDETTI / InfoCert S.p.A.